

# Giurisprudenza

## Tutela disagio minori

Cassazione 10774/2018 del 17 aprile 2019 si è ribadito un principio fondamentale: l'importanza dell'ascolto del minore nei procedimenti di affidamento. *"Infatti secondo questa Corte (sez. 1-, Ordinanza n. 12957 del 24/05/2018) "In tema di separazione personale tra coniugi, ove si assumono provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione – tanto più necessaria quanto più l'età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascolto – non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestatamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell'ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso delle indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di*

*accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio. Nella specie non solo il minore non è mai stata ascoltato né dal giudice né da persona da lui incaricata ma nemmeno il CTU incaricato dal Tribunale di Busto Arsizio ha potuto procedere all'esame della capacità genitoriale della madre ed all'ascolto del minore e ciò costituisce una violazione dei suoi diritti".*

## ***Affido esclusivo non può fondarsi solo sulla diagnosi della Pas***

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

*Sentenza 1° aprile - 16 maggio 2019, n. 13274*

*Nella pronuncia n. 6919/2016, questa Corte ha affermato poi il*

*seguito principio di diritto, con riguardo ad un'ipotesi di alienazione parentale: "in tema di affidamento di figli minori,*

*qualora un genitore denunci comportamenti dell'altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale*

*del figlio da sè, indicati come significativi di una PAS (sindrome di alienazione parentale), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i*

*requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro*

*genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena".*

**STUDIO LEGALE SALUCCI**

Piazza Guglielmo Marconi , 15 – 00144 Roma

Tel: 06.37518858

Mob.:3383617285

[fsalucciavvocato@gmail.com](mailto:fsalucciavvocato@gmail.com)

